

ACCORDO TERRITORIALE

Bologna, 15 novembre 2016

Unindustria Bologna, rappresentata dall'avv. Emilio Pascale, dall'avv. Domenico Bellifemine e dal dott. Guido Scarascia

e

CGIL territoriali di Bologna e di Imola, rappresentate rispettivamente dal sig. Giacomo Stagni e dal sig. Paolo Stefani

CISL Area Metropolitana Bolognese, rappresentata dal sig. Danilo Francesconi

UIL Emilia Romagna e Bologna, rappresentata dal sig. Gianfranco Martelli

visti

l'art. 1, commi 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151

premesse che

- con Decreto 25 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stata data attuazione ai contenuti di cui ai citati commi dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015;
- con la circolare n.28/E del 15 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è intervenuta su quanto disposto dal Decreto del 25 marzo 2016, in tema di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182, 189 e 190 della legge n. 208 del 2015;
- Confindustria e Cgil, Cisl, Uil hanno stipulato, in data 14 luglio 2016, un accordo interconfederale quadro di riferimento per la definizione di accordi territoriali sulla stessa materia, che verranno depositati con le modalità e nei termini che saranno indicate dalla Amministrazioni competenti;

considerato altresì

che le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire, ai sensi dell'Accordo interconfederale del 14 luglio 2016, la contrattazione collettiva aziendale con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, quale strumento utile per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese nonché per accrescere il potere d'acquisto dei lavoratori che hanno la possibilità di beneficiare della detassazione in virtù della legge di stabilità 2016;

convengono quanto segue:

1. le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria, aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Città Metropolitana di Bologna, nelle quali non è costituita la RSU (o la RSA), in caso di stipula



1



di accordi aziendali con le organizzazioni di categoria di CGIL, CISL, UIL, relativi all'attuazione delle normative di cui in premessa, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015, si avvalgono dell'assistenza delle associazioni aderenti al sistema di rappresentanza di Confindustria aventi competenza sindacale, cui aderiscono o alle quali conferiscono espresso mandato;

2. in alternativa al punto precedente, le imprese associate (o che conferiscono espresso mandato alle associazioni aderenti al sistema di rappresentanza di Confindustria aventi competenza sindacale) nelle quali non è costituita la RSU (o la RSA), per poter applicare l'agevolazione fiscale prevista dal Decreto 25 marzo 2016, opereranno conformemente a quanto di seguito pattuito, fermo restando che l'applicazione del presente accordo territoriale, in entrambi i casi fin qui previsti, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i dipendenti dell'impresa, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Bologna;

3. i premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto 25 marzo 2016. A tal fine le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo concordano espressamente nel ritenere essenziale, come previsto nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi, che dà diritto al trattamento fiscale agevolato, venga rispettata, ossia che l'incremento possa essere verificato, nell'arco di un periodo congruo (intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio aziendale), attraverso indicatori numerici appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali;

4. pertanto, le imprese associate applicheranno le agevolazioni fiscali, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori adottati, anche in via alternativa, dall'impresa stessa, come individuali al punto precedente, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori nell'anno precedente o, comunque, nel periodo congruo, come determinato ai sensi del precedente punto 3);

5. le imprese associate che si avvarranno del presente accordo invieranno, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta ai lavoratori dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato. Nella comunicazione verrà precisato: a) il periodo di riferimento; b) la composizione del premio e gli indicatori adottati; c) la stima del valore annuo medio pro capite del premio (Sez. 4 del modulo allegato al Decreto 25 marzo 2016) e le sue modalità di corresponsione, ivi compresa l'eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 184 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E;

6. ai fini dell'eventuale individuazione dei servizi o delle prestazioni di welfare aziendale da offrire ai lavoratori, l'impresa, tenendo conto delle indicazioni espresse dai lavoratori e dell'offerta dei servizi esistente



nel territorio dove insiste, valuterà, in particolare, le eventuali iniziative in materia poste in essere, anche autonomamente, dalle parti che hanno sottoscritto l'accordo territoriale;

7. ai fini di incentivare gli schemi organizzativi della produzione e del lavoro, orientati ad accrescere la motivazione del personale, le parti firmatarie del presente accordo potranno attivare iniziative sul territorio volte ad accrescere la cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro sulla base di quanto previsto dal Decreto 25 marzo 2016 e dalla Circolare n. 28/E;

8. la comunicazione di cui al punto 5) che precede verrà tempestivamente trasmessa dall'impresa anche al Comitato di cui al successivo punto 9);

9. le parti firmatarie del presente accordo istituiranno, con apposito verbale di accordo, un Comitato composto da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie con il compito: a) di valutare la conformità al presente accordo dei contenuti della comunicazione trasmessa ai sensi del punto 5); b) di valutare l'andamento dell'attuazione del presente Accordo territoriale anche ai fini di quanto previsto al successivo punto 11).

Il Comitato effettuerà la valutazione di conformità entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 5);

10. l'impresa che applica il presente accordo ai sensi del punto 2), concluso il periodo di riferimento previsto e nei tempi tecnici necessari per la verifica dei risultati, darà informazione scritta ai lavoratori sulle risultanze del premio; tale informazione sarà tempestivamente trasmessa anche al Comitato di cui al punto 9);

11. il Comitato di cui al punto 9) provvederà a redigere un rapporto, su dati aggregati, dei premi istituiti nel territorio ai fini del monitoraggio degli effetti dell'accordo territoriale; il rapporto sarà inviato alle organizzazioni firmatarie dell'Accordo interconfederale 14 luglio 2016 anche al fine di valutare l'andamento complessivo e gli effetti dell'Accordo stesso;

12. le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;


13. il presente accordo ha durata 24 mesi dalla sua sottoscrizione e natura sperimentale. Si rinnova tacitamente alla sua scadenza salva espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima.

Letto, confermato e sottoscritto.


UNINDUSTRIA BOLOGNA



CGIL Bologna e Imola



CISL Area Metropolitana Bolognese



UIL Regione Emilia Romagna e Bologna



Verbale di accordo per l'istituzione del Comitato di cui al punto 9 dell'Accordo territoriale del 15 novembre 2016 sottoscritto da Unindustria Bologna e Cgil, Cisl e Uil Bologna

Bologna, 15 novembre 2016

Unindustria Bologna, rappresentata dall'avv. Emilio Pascale, dall'avv. Domenico Bellifemine e dal dott. Guido Scarascia

e

CGIL territoriali di Bologna e di Imola, rappresentate rispettivamente dal sig. Giacomo Stagni e dal sig. Paolo Stefani

CISL Area Metropolitana Bolognese, rappresentata dal sig. Danilo Francesconi

UIL Emilia Romagna e Bologna, rappresentata dal sig. Gianfranco Martelli

premesse che

- in data 14 luglio 2016 Confindustria e CGIL, CISL, UIL hanno stipulato un Accordo interconfederale per la definizione di accordi territoriali attuativi delle finalità perseguite dalla legge in materia di misure per l'incremento della produttività del lavoro e per il conseguimento dei relativi benefici fiscali;
- in data 15 novembre 2016 è stato sottoscritto, tra Unindustria Bologna e Cgil territoriali di Bologna e Imola, Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uil Emilia Romagna e Bologna, un Accordo territoriale che, recependo i contenuti dell'Accordo interconfederale del 14 luglio 2016 fra Confindustria e CGIL, CISL e UIL, prevede che le imprese associate (o che conferiscono espresso mandato alle Associazioni aderenti al sistema di Confindustria aventi competenza sindacale), nelle quali non sia costituita la RSU (o la RSA), possano applicare l'agevolazione fiscale, prevista dal Decreto 25.03.2016, ai Premi di risultato a condizione che questi ultimi siano stati istituiti conformemente ai contenuti del citato accordo del 14.07.2016;
- in coerenza con quanto previsto dall'Accordo interconfederale, l'Accordo territoriale suddetto prevede l'istituzione di un Comitato al quale sono assegnati i compiti di cui al punto 9) dell'Accordo territoriale medesimo;


tutto ciò premesso,

le parti convengono quanto segue:

1. è istituito il Comitato cui è demandato il compito di:

- a. valutare la conformità al punto 5) dell'Accordo territoriale del 15 novembre 2016 dei contenuti della comunicazione trasmessa dall'azienda ai lavoratori e al Comitato, comunicazione che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- periodo di riferimento,



- composizione del premio e indicatori adottati,
 - stima del valore annuo medio pro-capite del premio (sez. 4 del modulo allegato al Decreto 25 marzo 2016) e sue modalità di corresponsione, ivi compresa, l'eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale ai sensi dell'art. 1, comma 184 della legge n. 208/2015 e alle condizioni previste dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016;
- b. ricevere, da parte delle imprese, informazione scritta sulle risultanze del premio, come previsto dal punto 10) dell'Accordo territoriale del 15 novembre 2016;
- c. valutare l'andamento dell'attuazione dell'Accordo territoriale secondo quanto previsto dal punto 9) dell'Accordo medesimo;
- d. redigere un rapporto, su dati aggregati, dei premi istituiti nel territorio. Il monitoraggio degli effetti dell'accordo territoriale riguarderà anche gli istituti di welfare aziendale in relazione a quanto previsto dal punto 6) dell'Accordo territoriale del 15 novembre 2016. Detto rapporto sarà inviato alle organizzazioni firmatarie dell'Accordo interconfederale 14.07.2016 anche al fine di valutare l'andamento complessivo e gli effetti dell'accordo stesso, così come previsto dal punto 11) dell'Accordo territoriale del 15 novembre 2016;
2. Il Comitato effettuerà la valutazione di conformità di cui al punto 1, lettera a) che precede entro 10 giorni dal ricevimento da parte di ciascuno dei propri componenti della comunicazione dell'impresa trasmessa all'indirizzo pec: unindustria@legalmail.it;
3. il Comitato con la valutazione di conformità verifica, in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo territoriale del 15 novembre 2016, che nella comunicazione pervenuta dall'azienda siano presenti i contenuti fissati al punto 5) del citato Accordo (a. periodo di riferimento, b. composizione del premio e indicatori adottati, c. stima del valore medio annuo pro-capite del premio e sue modalità di corresponsione, ivi compresa l'eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale); tale valutazione non costituisce, in alcun modo, certificazione di applicabilità dei benefici previsti dalla normativa in materia di agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali;
4. il Comitato è composto da un componente effettivo designato da Unindustria Bologna e un componente effettivo per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente atto nelle persone di seguito indicate:
- Rodolfo Fiorentino, componente effettivo designato da Unindustria Bologna,
 - Giacomo Stagni, componente effettivo designato da Cgil territoriali di Bologna e Imola,
 - Stefano Franceschelli, componente effettivo designato da Cisl Area Metropolitana Bolognese,
 - Gianfranco Martelli, componente effettivo designato da Uil Emilia Romagna e Bologna.
- Ciascun componente del Comitato, di parte sindacale, in considerazione delle possibili diverse fattispecie contemplate potrà avvalersi e farsi assistere, di volta in volta, da singoli soggetti settoriali identificati dalle singole categorie sindacali in relazione al settore di appartenenza




dell'azienda.

Ciascun componente effettivo si riserva la facoltà di designare un componente supplente, per il caso di proprio impedimento o assenza;


5. il Comitato ha sede in Bologna, via S. Domenico 4, presso la sede di Unindustria Bologna, che svolgerà la funzione di segreteria e provvederà tempestivamente ad inoltrare a ciascuno dei componenti del Comitato quanto pervenuto al predetto indirizzo unindustria@legalmail.it;
6. le parti confermano i contenuti del punto 12 dell'Accordo Territoriale da esse sottoscritto in data 15 novembre 2016; in particolare Unindustria Bologna opererà nei confronti delle imprese interessate per favorire comportamenti coerenti con tali contenuti e rispettosi delle norme legali e contrattuali in materia di informazione ai lavoratori;
7. il Comitato, come sopra costituito, ha durata corrispondente a quella dell'Accordo territoriale del 15 novembre 2016.

Letto, confermato e sottoscritto.


UNINDUSTRIA BOLOGNA



CGIL Bologna e Imola



CISL Area Metropolitana Bolognese



UIL Regione Emilia Romagna e Bologna

